

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
TASI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 05/09/2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 29/07/2015

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

ART.1 – La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

ART. 2 – Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1, comma 671 - Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

ART.3 – Nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali casi l'occupante versa la Tasi nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale, ai sensi dell'art.1, comma 681 Legge 147/2013.

ART.4 – Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

ART.5 – Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ART.6 – Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di con titolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso;
- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

ART.7– Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.

Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata Tasi è effettuato entro il 16 ottobre 2014 (Art. 4, comma 12-quater della L. n. 89 del 23/06/2014).

ART.8– Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.

ART.9– Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on –line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

ART.10– Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene conteggiato per intero qualora il possesso o la detenzione si siano protratti per almeno 15 giorni. A ciascun anno solare compete un'obbligazione tributaria autonoma.